

**D.g.r. 28 marzo 2022 - n. XI/6182**  
**Approvazione dei criteri applicativi per la misura «Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024»**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere», ed in particolare l'art. 5, che introduce e definisce i Distretti del Commercio, quali ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico, di tali Distretti;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI Legislatura, che prevede l'obiettivo del sostegno alla vitalità e all'attrattività commerciale dei centri urbani e dei territori, anche attraverso lo stanziamento di nuove risorse per il rilancio e l'evoluzione dei Distretti del Commercio (Risultato Atteso Econ. 14.2.56);

Richiamati:

- la d.g.r. n. 10397 del 28 ottobre 2009 «Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali - Distretti del commercio - ai sensi dell'articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999», che introduce le definizioni di Distretto urbano del commercio (DUC), costituito sul territorio di un unico Comune, e Distretto diffuso di rilevanza intercomunale (DiD), costituito sul territorio di più Comuni, individua i requisiti necessari per l'individuazione di un Distretto e definisce le procedure per la costituzione dell'elenco dei Distretti del Commercio, distinti in DUC e DiD;
- la d.g.r. n. 1833 del 2 luglio 2019, con cui Regione Lombardia ha disposto che venisse effettuata una indagine puntuale sullo stato dei Distretti del Commercio esistenti, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della d.g.r. 10397/2009 ed al monitoraggio dell'attività svolta negli ultimi tre anni, e che si procedesse poi alla costituzione dell'elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia;
- il d.d.u.o. n. 18701 del 18 dicembre 2019, con cui è stato costituito l'Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia, e i successivi decreti di aggiornamento dell'Elenco;

Considerato che:

- il rilancio e l'evoluzione dei Distretti del Commercio, tramite azioni specifiche a loro sostegno, incluse anche apposite misure di finanziamento, costituisce un obiettivo di legislatura per Regione Lombardia, come attestato nel PRS sopra citato;
- con d.g.r. n. 3100/2020 Regione Lombardia ha provveduto ad approvare, nell'XI legislatura, una prima misura di sostegno ai Distretti del Commercio, finalizzata a sostenere la ripresa economica del settore del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato di servizi dopo il primo anno di emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti chiusure obbligate;
- a tale misura i Distretti del Commercio hanno risposto positivamente, con circa 120 progetti presentati e 370 Comuni coinvolti, 23 milioni di euro di contributi concessi e oltre 3.000 imprese del territorio dei Distretti beneficiarie di aiuti tramite i bandi emanati dai Comuni stessi;
- tra fine 2021 e inizio 2022 sono pervenute le rendicontazioni dei primi 32 progetti conclusi che hanno permesso una prima valutazione dei risultati conseguiti e delle esigenze ancora presenti sul territorio;

Ritenuto che sia opportuno, in esito ai buoni risultati della prima misura del 2020, ma anche in considerazione dell'esigenza di continuità di sostegno emersa in fase di rendicontazione dei primi progetti, proseguire a sostenere lo sviluppo dei Distretti del Commercio lombardi per consolidare il loro ruolo di volano per la ripresa e la crescita delle economie urbane, dei territori e delle micro, piccole e medie imprese;

Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto sopra esposto approvando i criteri applicativi per la misura «Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedendo:

- di ammettere come beneficiari della misura Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni appartenenti a Distretti che risultino iscritti all'Elenco dei Distretti del Commercio sopraccitato alla data di pubblicazione del successivo bando attuativo del presente provvedimento, oppure che abbiano presentato istanza di iscrizione all'Elenco entro tale data, corredata di tutti i documenti richiesti, correttamente e

completamente predisposti, fatto salvo l'effettivo buon esito dell'istanza di iscrizione;

- di concedere a tali Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni contributi diretti per la realizzazione di interventi di sistema sul territorio dei Distretti;
- di riconoscere una quota di risorse finalizzata all'emanazione, da parte loro, di bandi per la concessione di aiuti alle imprese del territorio;

Ritenuto che i contributi concessi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni:

- nei casi in cui l'attività svolta persegua fini istituzionali, nell'esercizio di poteri pubblici, e non si caratterizzi come attività economica, non siano rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato;
- laddove invece l'attività svolta si caratterizzi, anche solo in parte, come attività economica, siano concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto inoltre che gli aiuti concessi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni alle imprese:

- debbano da questi essere concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis», come sopra specificato;
- non debbano essere rivolti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 e in particolare per le attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- possano essere cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, ai sensi dell'art. 5 del richiamato Regolamento UE n. 1407/2013;

Ritenuto che le imprese richiedenti debbano sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento UE 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che, qualora la concessione dell'aiuto «de minimis» comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis», secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile;

Dato atto che:

- in caso di concessione di aiuti «de minimis» a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni quali beneficiari diretti, gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;
- per le concessioni di aiuti «de minimis» alle imprese di propria competenza, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni sono responsabili della corretta applicazione del regolamento «de minimis» sopra richiamato, della registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti e degli adempimenti connessi ai sensi del d.m. 115/2017 artt. 8 e ss.;

Richiamata la d.g.r. 18 ottobre 2021, n. XI/5387 che ha approvato la Manifestazione di Interesse prevista dall'art. 6, comma 2 della l.r. 19/2019 con una copertura finanziaria pari a euro 75.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677 di cui euro 43.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2021 ed euro 32.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2023;

Richiamata la d.g.r. 7 marzo 2022, n. XI/6066 che, conseguentemente alla chiusura della prima finestra della Manifestazione di Interesse di cui alla richiamata d.g.r. 18 ottobre 2021, n.

XI/5387, ha approvato l'elenco delle sei proposte ammissibili alla fase di negoziazione propedeutica all'eventuale promozione dei singoli Accordi mediante le procedure previste agli artt. 7 e 8 della l.r. 19/2019;

Considerato che la crisi internazionale in corso, l'aumento del costo delle materie prime e dei costi dei fattori produttivi, stanno incidendo negativamente sui tempi di elaborazione e presentazione delle proposte sulla Manifestazione di interesse di cui alla richiamata d.g.r. 18 ottobre 2021, n. XI/5387, con la conseguenza di spostare in avanti il cronoprogramma di spesa;

Valutato, pertanto, nella logica di uso efficiente delle risorse pubbliche di ridurre le risorse stanziati dalla richiamata d.g.r. 18 ottobre 2021, n. XI/5387 di € 33.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2022, che potranno, ove necessario, essere incrementate nelle annualità successive, con apposita deliberazione, in coerenza con i cronoprogrammi di spesa delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione propedeutica all'eventuale promozione dei singoli Accordi;

Ritenuto di stabilire una dotazione finanziaria per la misura in oggetto pari a complessivi € 42.850.000,00, così suddivisi:

- € 24.000.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677, sull'esercizio finanziario 2022;
- € 16.000.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14.02.203.7682, di cui € 8.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2023 e € 8.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
- € 1.050.000,00 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.02.104.15275 sull'esercizio finanziario 2022;
- € 1.800.000,00 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa 14.02.104.8349, di cui € 900.000,00 sull'esercizio finanziario 2023 e € 900.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;

Dato atto che le risorse a valere sul capitolo 14.01.203.14677 sono destinate a sostenere investimenti da parte degli Enti locali che contribuiscano ad incrementare il patrimonio pubblico di tali Enti e a riqualificare il contesto urbano e territoriale del Distretto, con benefici che ricadono sulla generalità delle imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza, sia per quelle localizzate nel territorio del Distretto che per quelle coinvolte nella realizzazione degli interventi;

Visti:

- l'art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la l.r. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1, comma 1 ter, della l.r. n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione di Giunta Regionale, sulla base delle competenze attribuite;
- l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede che per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006:
  - il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
  - l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale;
  - gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

Richiamata la d.g.r. n. 5447 del 25 luglio 2016 «Direttive per gli Enti del Sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006» ed in particolare le indicazioni per gli aggiornamenti dei programmi attività di cui all'allegato C, Direttive alle Società partecipate in modo totalitario, comprese nell'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006;

Richiamate:

- la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. 5798 del 29 dicembre 2021, registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionale

in data 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;

- la d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/5800 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2022 - Piano di studi e ricerche 2022-2024 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - Integrazione degli allegati 1 e 2 alla d.g.r. 5440/2021»;

Considerato che:

- per il numero delle domande attese, circa 150, e la complessità di alcune fasi istruttorie, con particolare riferimento alla strutturazione e al monitoraggio della misura, all'istruttoria tecnica ex ante dei progetti presentati, all'istruttoria formale di coerenza dei bandi comunali con le previsioni della misura e alla verifica amministrativa e tecnica delle rendicontazioni, è opportuno prevedere una assistenza tecnica a sostegno della gestione della misura, da affidare a Finlombarda s.p.a.;
- la misura «Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024» non è inserita nel prospetto di raccordo di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/5800 in quanto non programmabile nel dettaglio in fase di programmazione annuale in termini di tempistiche, scansioni temporali delle attività, dimensione dell'intervento e sua articolazione;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica sopra indicate ha stimato un costo complessivo di € 527.403,43, IVA inclusa, interamente per costi interni, di cui € 173.209,10 nel 2022, € 64.243,65 nel 2023 e € 289.950,68 nel 2024;

Visto l'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» che prevede che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Visto l'art. 6 della Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sopra richiamata che prevede che per ciascun incarico la quota figurativa del contributo di funzionamento comprenda i costi del personale direttamente impiegato nella commessa, del personale di staff e i costi generali della Società e venga determinata parametricamente applicando al valore complessivo del contributo di funzionamento la percentuale risultante dal rapporto tra le giornate uomo del personale direttamente impegnato nell'incarico e le giornate uomo impegnate nel complessivo Programma delle attività al netto delle giornate uomo per attività non retribuite dal contributo di funzionamento;

Richiamato il decreto del Segretario generale «Costituzione del Gruppo di Lavoro Programma Regionale di Sviluppo XI legislatura» n. 10393 del 17 luglio 2018 che ha tra i suoi compiti quello di valutare e validare le variazioni agli affidamenti di incarichi al SIREG compresi nei rispettivi Programmi annuali delle attività;

Dato atto che:

- il Gruppo di Lavoro PRS ha esaminato la proposta di integrazione del piano delle attività di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/5800 con l'attività di assistenza tecnica per la misura «Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024», come riportata all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che, in esito all'istruttoria condotta, ha espresso parere positivo mediante procedura scritta in data 15 marzo 2022;
- i costi di assistenza tecnica per la misura oggetto del presente provvedimento sono pari a complessivi € 527.403,43, IVA inclusa, interamente per costi interni, di cui € 173.209,10 nel 2022, € 64.243,65 nel 2023 e € 289.950,68 nel 2024;
- tali costi sono interamente coperti dal contributo di funzionamento;

Ritenuto pertanto:

## Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 01 aprile 2022

- di individuare Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto, per le fasi di istruttoria di merito dei progetti presentati, verifica di coerenza dei bandi comunali con le previsioni della misura e verifica delle rendicontazioni;
- di approvare l'aggiornamento del Prospetto di raccordo delle attività 2022-2024 di Finlombarda s.p.a. con l'integrazione relativa all'assistenza tecnica per la misura «Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024», per un costo complessivo di € 527.403,43, IVA inclusa, interamente per costi interni, di cui € 173.209,10 nel 2022, € 64.243,65 nel 2023 e € 289.950,68 nel 2024;
- di rinviare a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

Ritenuto di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri applicativi per la misura «Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che i contributi concessi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni:

- nei casi in cui l'attività svolta persegua fini istituzionali, nell'esercizio di poteri pubblici, e non si caratterizzi come attività economica, non sono rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato;
- laddove invece l'attività svolta si caratterizzi, anche solo in parte, come attività economica, sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

3. di stabilire che gli aiuti concessi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni alle imprese debbano da questi essere concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis», come sopra specificato;

4. di ridurre, per le motivazioni espresse in premessa, le risorse stanziare dalla d.g.r. 18 ottobre 2021, n. XI/5387 di € 33.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2022;

5. di stabilire una dotazione finanziaria per la misura in oggetto pari a complessivi € 42.850.000,00, così suddivisi:

- € 24.000.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677, sull'esercizio finanziario 2022;
- € 16.000.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14.02.203.7682, di cui € 8.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2023 e € 8.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
- € 1.050.000,00 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.02.104.15275 sull'esercizio finanziario 2022;
- € 1.800.000,00 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa 14.02.104.8349, di cui € 900.000,00 sull'esercizio finanziario 2023 e € 900.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;

6. di individuare Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto, per le fasi di istruttoria di merito dei progetti presentati, verifica di coerenza dei bandi comunali con le previsioni della misura e verifica delle rendicontazioni;

7. di approvare l'Allegato B «Aggiornamento Prospetto di raccordo 2022-2024 di Finlombarda s.p.a.», di cui alla d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/5800», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di dare atto che i costi di assistenza tecnica per la misura oggetto del presente provvedimento sono pari a complessivi € 527.403,43, IVA inclusa, interamente per costi interni, di cui € 173.209,10 nel 2022, € 64.243,65 nel 2023 e € 289.950,68 nel 2024 e sono interamente coperti dal contributo di funzionamento;

9. di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e, in caso di concessione di aiuti «de minimis», gli adempimenti in materia di RNA;

10. di dare atto che, per le concessioni di aiuti «de minimis» alle imprese di propria competenza, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni sono responsabili della corretta applicazione del richiamato regolamento «de minimis», della registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti e degli adempimenti connessi ai sensi del d.m. 115/2017 artt. 8 e ss.;

11. di procedere alla pubblicazione del presente atto e dell'Allegato B nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 37, c. 1, lett. b del d.lgs. 33/2013 ed art. 29, c. 1 e art. 192, c. 3 del d.lgs. 50/2016;

12. di pubblicare il presente atto e il suo Allegato A sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

## Allegato A

TITOLO	<b>CRITERI APPLICATIVI PER LA MISURA “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024”</b>
CONTESTO E FINALITÀ	<p>La misura è finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo sia gli investimenti diretti degli operatori economici, sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli Enti locali;</li> <li>• premiare in modo particolare le eccellenze progettuali, ovvero i Distretti più innovativi e strutturati, capaci di elaborare negli anni una strategia complessiva di sviluppo del territorio e di realizzare un piano di interventi coerente e articolato.</li> </ul>
R.A. DEL PRS X LGS.	Econ.14.02 R.A. 56 Rilancio ed evoluzione dei distretti del commercio e delle reti di impresa in ottica di smart cities
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Sono ammissibili progetti relativi a Distretti del Commercio che, <b>alla data di pubblicazione del bando attuativo del presente provvedimento</b>, risultino <b>iscritti all'Elenco dei Distretti del Commercio</b> della Lombardia, ai sensi delle d.g.r. n. 10397/2009 e n. 1833/2019, di cui al d.d.u.o. n. 18701/2019 e successivi aggiornamenti.</p> <p>Sono inoltre ammissibili progetti relativi a Distretti del Commercio che abbiano presentato istanza di istituzione, <b>corredata di tutti i documenti richiesti dalle suddette d.g.r., correttamente e completamente predisposti</b>, entro la data di pubblicazione del bando attuativo del presente provvedimento, fatto salvo l'effettivo buon esito dell'istanza.</p> <p>Sono beneficiari diretti della misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad un Distretto del Commercio</b> (Distretto Urbano del Commercio – DUC o Distretto Diffuso a Rilevanza Intercomunale – DID) iscritti nell'Elenco dei Distretti del Commercio (di seguito: Enti Locali).</li> </ul> <p><b>Per il tramite degli Enti locali</b> sopra citati e attraverso bandi ad evidenza pubblica da questi emanati, possono essere beneficiari:</p>

	<p>a) le <b>Micro, Piccole e Medie Imprese</b> singole, in partenariato o costituite in Rete di Imprese, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;</li> <li>2. essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;</li> <li>3. disporre di una unità locale, oppure impegnarsi ad aprire, entro il termine di conclusione del bando, una unità locale, che sia collocata <b>all'interno dell'ambito territoriale del Distretto</b> del Commercio e che:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all'interno delle corti;</li> <li>ii. disponga di locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si esercita una attività di:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ vendita al dettaglio di beni e/o servizi;</li> <li>➤ somministrazione di cibi e bevande;</li> <li>➤ prestazione di servizi alla persona;</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>4. non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 "De minimis";</li> <li>5. non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.</li> </ol> <p>b) gli <b>aspiranti imprenditori</b> che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia)</li> <li>2. avviare, secondo i tempi previsti dai singoli bandi e comunque prima dell'erogazione dell'agevolazione da parte del Comune, <b>una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.</b></li> </ol> <p>È inoltre facoltà del Distretto, in considerazione delle specificità del proprio territorio, ammettere come beneficiari anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le attività di <b>commercio su area pubblica</b> che soddisfino i requisiti sopra previsti e che, in luogo di una unità locale, dispongano di una <b>concessione all'interno dell'ambito territoriale del Distretto;</b></li> <li>• le attività di <b>servizi alla persona</b> che non soddisfino il requisito di avere vetrina su strada o essere situate al piano terreno degli edifici o all'interno delle corti.</li> </ul> <p>In fase di erogazione finale del contributo concesso da parte degli Enti Locali, le imprese beneficiarie dovranno essere <b>in regola con gli obblighi contributivi</b>, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).</p>
--	--

<p><b>COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO E CAPOFILA</b></p>	<p>I progetti devono essere <b>promossi e realizzati da un partenariato composto obbligatoriamente</b> da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni</b> beneficiari;</li> <li>• <b>Associazioni di categoria imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative</b> a livello provinciale ai sensi della Legge 580/1993.</li> </ul> <p>Potranno inoltre essere inclusi nel partenariato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• altre associazioni di categoria imprenditoriali aderenti al Distretto;</li> <li>• Camere di Commercio ed altri soggetti pubblici;</li> <li>• eventuali soggetti giuridici costituiti rappresentativi del Distretto;</li> <li>• altre associazioni di categoria imprenditoriali non aderenti al Distretto, associazioni dei consumatori, associazioni sindacali, sociali e culturali, singole imprese ed altri soggetti privati.</li> </ul> <p>Capofila del partenariato dovrà <b>necessariamente essere il Comune, Comunità Montana o Unione di Comuni capofila del Distretto del Commercio</b>, che assumerà il ruolo di interlocutore unico nei confronti di Regione Lombardia per la presentazione delle domande di partecipazione al bando attuativo del presente provvedimento e sarà responsabile dell'attuazione dei progetti e della presentazione della rendicontazione finale delle spese.</p> <p>Laddove il partenariato preveda la partecipazione di altri <b>soggetti partner aggiuntivi</b> rispetto a quelli obbligatori, questi dovranno contribuire <b>attraverso l'effettiva realizzazione di alcune attività di progetto</b> e il sostenimento delle eventuali spese connesse, se previste.</p> <p><b>Ruolo e impegni in capo a ciascun partner dovranno essere formalizzati, in fase di domanda di partecipazione</b>, secondo le modalità previste dal bando attuativo del presente provvedimento.</p> <p>È inoltre possibile presentare <b>progetti interdistrettuali</b>, ovvero progetti comuni a due o più Distretti, che condividano la strategia generale e presentino in prevalenza le stesse tipologie di attività, anche al fine di ottenere economie di scala e di rete, nonché di accelerare la diffusione delle buone prassi così introdotte.</p>
<p><b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b></p>	<p>La dotazione finanziaria del bando in oggetto è pari a complessivi € <b>42.850.000</b>, così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>€ 40.000.000,00 in conto capitale</b>, di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ € 24.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2022;</li> <li>○ € 8.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2023;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ € 8.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024;</li> <li>● <b>€ 2.850.000,00 di parte corrente</b>, di cui:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ € 1.050.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2022;</li> <li>○ € 900.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2023;</li> <li>○ € 900.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024.</li> </ul> </li> </ul> <p>La dotazione sopra indicata è, inoltre, suddivisa come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>€ 24.000.000,00</b> in conto capitale e <b>€ 1.200.000,00</b> di parte corrente per il finanziamento dei "Progetti di eccellenza", ovvero i progetti giudicati migliori in fase di valutazione di merito, a cui sarà assegnato un contributo di importo maggiore, come dettagliato al paragrafo "Tipologia ed entità agevolazione";</li> <li>● <b>€ 16.000.000,00</b> in conto capitale e <b>€ 1.650.000,00</b> di parte corrente per il finanziamento dei rimanenti progetti.</li> </ul>
<b>REGIME DI AIUTO DI STATO</b>	<p>Relativamente ai contributi concessi agli Enti locali, nei casi in cui l'attività svolta persegua fini istituzionali, nell'esercizio di poteri pubblici, e non si caratterizzi come attività economica, tali contributi non sono rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato.</p> <p>Laddove invece l'attività svolta si caratterizzi, anche solo in parte, come attività economica, i contributi agli Enti locali sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).</p> <p>Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti.</p> <p>Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115 l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.</p>

	<p>Gli aiuti concessi dagli Enti locali alle imprese, in attuazione del bando in oggetto, devono da questi essere concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis", come sopra specificato.</p> <p>Gli aiuti concessi dagli Enti locali alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento.</p> <p>Resta salva la facoltà dei Comuni, all'atto dell'emanazione dei bandi di finanziamento delle imprese, di introdurre il divieto di cumulo con altri aiuti.</p> <p>Gli Enti locali sono responsabili della corretta applicazione del regolamento "de minimis" sopra richiamato, della registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti e degli adempimenti connessi ai sensi del D.M. 115/2017 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Regione Lombardia si riserva di verificare, in fase di realizzazione del progetto e di verifica della rendicontazione finale, la corretta applicazione della normativa citata.</p>
<p><b>ASSISTENZA TECNICA</b></p>	<p>Finlombarda S.p.A., società finanziaria in house di Regione Lombardia.</p>
<p><b>PROGETTI AMMISSIBILI</b></p>	<p>I progetti dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• descrivere, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, il <b>contesto del Distretto del Commercio</b>, in termini di imprese presenti, qualità del tessuto urbano e del territorio, dinamiche commerciali, esigenze di sviluppo e riqualificazione;</li> <li>• individuare una <b>strategia di sviluppo</b> di lungo periodo coerente con l'analisi di contesto, individuando punti di forza e di debolezza, opportunità e direttrici di sviluppo, vocazioni territoriali da valorizzare;</li> <li>• predisporre un piano di <b>attività e di interventi coerenti con la strategia proposta</b>.</li> </ul> <p>I progetti potranno <b>interessare l'intero territorio</b> del Distretto del Commercio <b>oppure individuarne una o più porzioni</b>, composte da un numero limitato di vie/piazze/aree o da alcuni dei Comuni aderenti.</p> <p>Sono ammissibili, se rispondenti alla strategia di sviluppo, le seguenti categorie di interventi:</p> <p>1) interventi di <b>rigenerazione, riqualificazione e adeguamento</b> dell'area e del contesto del Distretto del Commercio, con</p>

	<p>benefici economici, ambientali e sociali (es: decoro e arredo urbano, aree verdi, illuminazione, pavimentazione stradale);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) predisposizione e gestione di <b>servizi comuni</b> del Distretto per le imprese, gli utenti e i visitatori (es: sicurezza, gestione del traffico, logistica, connettività, mobilità, offerta di servizi alle famiglie, adozione di tecnologie digitali);</li> <li>3) attività per la <b>governance</b> del Distretto, incluse le attività di studio e analisi e l'assistenza nella predisposizione e gestione del progetto;</li> <li>4) attività di <b>animazione e promozione</b> del Distretto e organizzazione di eventi;</li> <li>5) <b>misure di agevolazione</b> delle imprese del Distretto, sia in termini di stanziamenti aggiuntivi degli Enti locali sul bando per le imprese previsto dal presente provvedimento, sia in termini di misure differenti promosse autonomamente dagli Enti locali, anche tramite l'azzeramento o la riduzione di tributi locali.</li> </ol> <p>Laddove i progetti prevedano la predisposizione e la realizzazione di <b>servizi comuni</b>, in fase di rendicontazione finale, dovrà essere <b>documentata anche la loro effettiva attivazione e operatività</b>.</p> <p>In fase di valutazione di merito, saranno valutati positivamente i progetti che sapranno perseguire le seguenti <b>linee di indirizzo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individuare una idea concreta di sviluppo del Distretto, invece di un complesso di interventi non legati tra di loro, ad esempio individuando una <b>vocazione tematica</b> (valorizzazione di commercio, enogastronomia, prodotti tipici locali e mestieri tradizionali, arte e cultura, turismo verde ecc.) o concentrando gli interventi su un'<b>area definita e omogenea</b>, caratterizzata da specifiche esigenze di sviluppo;</li> <li>• proporre <b>soluzioni innovative</b> per lo sviluppo del Distretto;</li> <li>• offrire dei <b>servizi comuni</b> del Distretto per le imprese, gli utenti e i visitatori, oltre la mera manutenzione del contesto (pavimentazione stradale, verde, arredo urbano ecc.);</li> <li>• proporre soluzioni per il <b>riutilizzo degli spazi commerciali sfitti</b> e per il <b>presidio del territorio</b>, in particolare nelle <b>aree a rischio desertificazione</b>;</li> <li>• individuare modalità di <b>gestione del progetto</b> che assicurino la collaborazione e la condivisione delle scelte, sia strategiche che operative, tra i soggetti del partenariato pubblico-privato.</li> </ul>
<b>BANDI PER LE IMPRESE</b>	Una <b>quota delle risorse regionali in conto capitale</b> concesse a ciascun Distretto dovrà obbligatoriamente essere destinata all'emanazione da parte degli Enti locali di <b>bandi ad evidenza pubblica per la concessione di agevolazioni alle imprese</b> del

	<p>Distretto, che abbiano i requisiti definiti al paragrafo "Soggetti beneficiari".</p> <p>Le agevolazioni saranno concesse per la realizzazione di progetti di investimento, che possono includere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>riqualificazione e ammodernamento</b>, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già esistenti;</li> <li>2) avvio di <b>nuove attività</b> o apertura di nuove unità locali, oppure <b>subentro</b> di un nuovo titolare presso una attività esistente;</li> <li>3) <b>accesso, collegamento e integrazione</b> dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.</li> </ol> <p>I progetti delle imprese potranno prevedere sia spese in conto capitale che spese di parte corrente. Le risorse regionali per le imprese potranno essere destinate <b>esclusivamente a copertura di spese in conto capitale</b>.</p> <p>Il contenuto minimo obbligatorio di tali bandi e le opzioni di personalizzazione dei bandi a disposizione degli Enti locali saranno definiti col bando attuativo del presente provvedimento.</p>
<p><b>TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI</b></p>	<p>Sono ammissibili all'interno del budget complessivo di progetto, purché finalizzate all'attuazione di interventi coerenti con quelli descritti al precedente paragrafo "Progetti ammissibili" e rispondenti alla strategia generale di progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>spese in conto capitale</b> destinate alla realizzazione o alla manutenzione straordinaria di opere, lavori e impianti o all'acquisizione di beni capitali e immobilizzazioni materiali e immateriali;</li> <li>• <b>spese di parte corrente</b> destinate ad attività di animazione e promozione, gestione dei servizi comuni, formazione, consulenze, studi ed analisi, assistenza alla predisposizione e gestione del progetto e governance del Distretto.</li> </ul> <p>In ogni caso, <b>le risorse regionali in conto capitale concesse per spese in conto capitale degli Enti locali</b> dovranno essere <b>destinate esclusivamente a copertura di <u>interventi che contribuiscono ad incrementare il patrimonio pubblico dell'Ente</u></b>, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;</li> <li>• la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;</li> <li>• gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;</li> <li>• l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;</li> <li>• le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;</li> <li>• i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;</li> <li>• i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata (in tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della l. 11 febbraio 1994, n. 109);</li> <li>• gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.</li> </ul> <p>La tipologia di spese ammissibili sarà dettagliata all'interno del bando attuativo del presente provvedimento.</p> <p>Saranno ammissibili le spese sostenute <b>a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento.</b></p>
<b>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO</b>	<p>L'importo massimo del contributo concedibile è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>€ 630.000,00</b> per i "Progetti di eccellenza", così suddivisi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>€ 400.000,00</b> in conto capitale per i progetti degli Enti locali per spese in conto capitale volte ad incrementare il patrimonio pubblico;</li> <li>○ <b>€ 30.000,00</b> di parte corrente per i progetti degli Enti locali per spese di parte corrente;</li> <li>○ <b>€ 200.000,00</b> in conto capitale per agevolazioni alle imprese;</li> </ul> </li> <li>• <b>165.000,00</b> per gli altri progetti, così suddivisi:</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>○ € 75.000,00 in conto capitale per i progetti degli Enti locali per spese in conto capitale volte ad incrementare il patrimonio pubblico;</li><li>○ € 15.000,00 di parte corrente per i progetti degli Enti locali per spese di parte corrente;</li><li>○ € 75.000,00 in conto capitale per agevolazioni alle imprese.</li></ul> <p>Laddove risultassero in graduatoria progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, si procederà a finanziare tutti i progetti con punteggio sufficiente riducendo proporzionalmente l'importo di contributo concesso a tutti gli altri progetti. Non sarà in ogni caso ridotto il contributo riconosciuto ai "Progetti di eccellenza".</p> <p>Laddove invece i "Progetti di eccellenza" non esaurissero la dotazione a loro destinata, tali residui saranno utilizzati per incrementare proporzionalmente il contributo concesso agli altri progetti, anche oltre i massimali indicati.</p> <p>I progetti dovranno prevedere <b>spese a carico degli Enti locali e degli altri partner di progetto</b>, a titolo di compartecipazione da parte di questi ultimi, in conto capitale o di parte corrente, <b>di importo almeno pari al contributo concesso</b> (comprensivo della quota per le imprese), in aggiunta agli interventi finanziati con risorse regionali, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per i "Progetti di eccellenza", € 1.260.000 di spese totali, di cui:<ul style="list-style-type: none"><li>○ € 400.000,00 di spese in conto capitale, finanziate con risorse regionali;</li><li>○ € 30.000,00 di spese di parte corrente, finanziate con risorse regionali;</li><li>○ € 200.000,00 di contributi alle imprese in conto capitale, finanziate con risorse regionali;</li><li>○ € 630.000,00 di spese a carico degli Enti locali e degli altri partner di progetto, sia in conto capitale che di parte corrente;</li></ul></li><li>• per gli altri progetti, € 330.000 di spese totali, di cui:<ul style="list-style-type: none"><li>○ € 75.000,00 di spese in conto capitale, finanziate con risorse regionali;</li><li>○ € 15.000,00 di spese di parte corrente, finanziate con risorse regionali;</li><li>○ € 75.000,00 di contributi alle imprese in conto capitale, finanziate con risorse regionali;</li><li>○ € 165.000,00 di spese a carico degli Enti locali e degli altri partner di progetto, sia in conto capitale che di parte corrente.</li></ul></li></ul> <p>Le spese a carico degli Enti locali e degli altri partner di progetto potranno essere liberamente composte da spese in conto capitale e spese di parte corrente in qualsiasi proporzione, a loro discrezione.</p>
--	---

	<p>Le spese a carico degli Enti locali potranno essere coperte da risorse autonome comunali, da altri contributi o trasferimenti pubblici (dello Stato, della stessa Regione o di altri Enti pubblici), o da altre fonti (es: sponsorizzazioni).</p> <p>Qualora gli interventi finanziati con il contributo regionale fossero destinatari anche di altri contributi o finanziamenti, questi, sommati al contributo regionale, non possono superare il 100% della relativa spesa.</p>
<b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<p>Le domande dovranno essere <b>presentate dai Comuni, Comunità Montane o Unioni di Comuni capofila</b> dei Distretti esclusivamente attraverso la piattaforma "Bandi Online" nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.</p>
<b>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</b>	<p>L'iter istruttorio sarà articolato in una fase formale e una fase tecnica.</p> <p>I contributi saranno assegnati secondo una <b>procedura valutativa con graduatoria finale</b>, tramite una valutazione di merito dei progetti presentati.</p> <p>A ciascun progetto sarà attribuito un punteggio da 0 a 200, con una soglia minima di sufficienza pari a 100 su 200.</p> <p>Regione Lombardia procederà a <b>finanziare i progetti con punteggio almeno sufficiente, in ordine decrescente di punteggio.</b></p> <p><b>Saranno considerati "Progetti di eccellenza"</b> e finanziati nei limiti dei massimali per essi stabiliti, come riportati al paragrafo "Tipologia ed entità del contributo", <b>i progetti col punteggio più alto in graduatoria, e comunque con <u>punteggio pari almeno 150 su 200</u></b>, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria ad essi riservata.</p> <p>Gli altri progetti saranno finanziati nei limiti dei massimali per essi stabiliti a valere sulla dotazione rimanente.</p> <p>Laddove risultassero in graduatoria progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, si procederà a finanziare tutti i progetti con punteggio sufficiente riducendo proporzionalmente l'importo di contributo concesso a tutti gli altri progetti. Non sarà in ogni caso ridotto il contributo riconosciuto ai "Progetti di eccellenza".</p> <p>Laddove invece i "Progetti di eccellenza" non esaurissero la dotazione a loro destinata, tali residui saranno utilizzati per incrementare proporzionalmente il contributo concesso agli altri progetti, anche oltre i massimali indicati.</p>

	<p>In caso di parità di punteggio sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>I contributi saranno <b>assegnati ed erogati interamente al capofila del Distretto</b>, che dovrà provvedere, successivamente all'erogazione, a trasferire a ciascun Comune, Comunità Montana o Unione di Comuni la relativa quota.</p> <p>La valutazione di merito dei progetti sarà effettuata da un apposito Nucleo di Valutazione di successiva costituzione.</p> <p>Per la valutazione di merito dei progetti saranno utilizzati i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiarezza e livello di dettaglio della descrizione del progetto;</li> <li>• adeguatezza e pertinenza dell'analisi di contesto;</li> <li>• adeguatezza della strategia proposta e chiara individuazione di una idea concreta di sviluppo del Distretto;</li> <li>• innovatività degli interventi proposti;</li> <li>• coerenza del budget di spesa in relazione al progetto;</li> <li>• adeguatezza delle modalità di condivisione delle scelte e di gestione del progetto e ruolo effettivo dei partner in relazione agli obiettivi e al contenuto del progetto.</li> </ul> <p>Saranno inoltre riconosciute delle premialità di punteggio, per un massimo di <b>40 punti</b>, in base ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presenza di soluzioni per il riutilizzo degli spazi commerciali sfitti e per il presidio del territorio, in particolare nelle aree a rischio desertificazione;</li> <li>• presenza di servizi comuni del Distretto offerti ad imprese, utenti e visitatori.</li> </ul> <p>Le premialità di punteggio <b>concorrono al raggiungimento del punteggio minimo di sufficienza</b> di 100 punti su 200. Il punteggio massimo ottenibile non può superare comunque i 200 punti.</p> <p>L'istruttoria dei progetti e l'approvazione della graduatoria saranno conclusi entro <b>90</b> giorni dal termine di presentazione delle domande.</p>
<p><b>MODALITÀ DI EROGAZIONE AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>I progetti dovranno essere <b>conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2024</b>.</p> <p>L'erogazione dei contributi sarà effettuata secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel <b>2022</b>, contestualmente all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ un <b>acconto in conto capitale non inferiore al 60%</b> del contributo concesso a copertura delle spese sostenute</li> </ul> </li> </ul>

	<p>dagli Enti locali volte ad incrementare il patrimonio pubblico, <b>fino ad esaurimento dello stanziamento annuale di € 24.000.000,00;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ un <b>acconto di parte corrente non inferiore al 35%</b> del contributo di parte corrente, a copertura degli interventi diretti degli Enti locali, <b>fino ad esaurimento dello stanziamento annuale di € 1.050.000,00;</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel <b>2023</b>, con modalità da definire nel bando attuativo del presente provvedimento:       <ul style="list-style-type: none"> <li>○ una <b>seconda tranche in conto capitale non inferiore al 20%</b> del contributo in conto capitale, per l'erogazione di contributi alle imprese, <b>fino ad esaurimento dello stanziamento annuale di € 8.000.000,00;</b></li> <li>○ una <b>seconda tranche di parte corrente non inferiore al 30%</b> del contributo di parte corrente, a copertura degli interventi diretti degli Enti locali, <b>fino ad esaurimento dello stanziamento annuale di € 900.000,00;</b></li> </ul> </li> <li>• non prima del <b>2024</b>, con modalità da definire nel bando attuativo del presente provvedimento, ad avvenuta rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute:       <ul style="list-style-type: none"> <li>○ il <b>saldo del contributo in conto capitale</b> rimanente, per l'erogazione di contributi alle imprese;</li> <li>○ il <b>saldo del contributo di parte corrente</b> rimanente, a copertura degli interventi diretti degli Enti locali.</li> </ul> </li> </ul> <p>Qualora, a seguito della verifica da parte di Regione Lombardia delle attività realizzate e delle spese sostenute, gli acconti già versati dovessero risultare superiori al contributo spettante in via definitiva, <b>gli Enti locali saranno tenuti alla restituzione di quanto non dovuto.</b></p>
--	---